



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del , proposto da

Comitato Popolare ,
, , , in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati
Francesco Maracino, Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

Provincia di Padova, rappresentata e difesa dall'avvocato i
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dagli avvocati , con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di (Pd), Arpav, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Padova – Min.
Interno, non costituiti in giudizio;

Azienda Ulss n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. _____ 0 adottato dalla Provincia di Padova in data _____ 0, a firma del dirigente dell'Area del Territorio – Servizio Ambiente, con cui veniva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, sul progetto presentato dalla _____, denominato _____ “Ampliamento allevamento galline ovaiole”, in Comune di _____, e dei relativi allegati; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, della Regione Veneto, della _____ e dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea e di Avepa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ il dott. Marco Rinaldi;

Ritenuto che non ricorrano gli eccezionali presupposti richiesti dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 per concedere l'autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, non possono essere prese in considerazione le parti della memoria difensiva eccedenti i suddetti limiti dimensionali, così come individuate dalla stessa controinteressata nell'istanza del 23 febbraio 2021;

Nel merito l'istanza cautelare non merita accoglimento in quanto le valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dai competenti organi della P.A. in sede di giudizio di compatibilità ambientale, pur opinabili come tutti gli apprezzamenti tecnici, non appaiono prima facie inattendibili né viziate da travisamento del fatto, carenza d'istruttoria e/o di motivazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) così provvede:

- a) respinge la richiesta di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali formulata dalla parte controinteressata;
- b) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 202, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO